

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
PROVINCIA DI FIRENZE
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I° LE OCCUPAZIONI

- ART. 01 – OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO
- ART. 02 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART. 03 – OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA
- ART. 04 – PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI
- ART. 05 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO
- ART. 06 – CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE
- ART. 07 – AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE
- ART. 08 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
- ART. 09 – PROCEDIMENTO
- ART. 10 – OCCUPAZIONI
- ART. 11 – MOSTRE MERCI
- ART. 12 – GIROVAGHI
- ART. 13 – LAVORI EDILI
- ART. 14 – OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO
- ART. 15 – AUTORIZZAZIONE AI LAVORI
- ART. 16 – OCCUPAZIONE CON PONTI, SCALE, ECC.
- ART. 17 – OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI
- ART. 18 – AFFISSIONI
- ART. 19 – DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 20 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 21 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 22 – EFFETTI DELLA REVOCA
- ART. 23 – SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI
- ART. 24 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 25 – RIMOZIONE DELLE OPERE

TITOLO II° DISCIPLINA FISCALE

- ART. 26 – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 27 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
- ART. 28 – TEMPI DI OCCUPAZIONE
- ART. 29 – CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO
- ART. 30 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 31 – RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI
- ART. 32 – AUMENTI
- ART. 33 – ESENZIONI
- ART. 34 – RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 35 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 35 BIS – IMPORTI MINIMI
- ART. 36 – RISERVA DI DISCIPLINA
- ART. 37 – CONTRIBUENTI MOROSI
- ART. 38 – RIMBORSO MODALITA'
- ART. 38 BIS - COMPENSAZIONI

TITOLO III° MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- ART. 39 – PRINCIPI GENERALI
- ART. 40 – DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE
- ART. 41 – CONTROLLI
- ART. 42 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

TITOLO IV°
NORME FINALI E DI SANZIONE

ART. 43 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

ART. 44 – RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 45 – AFFRANCAZIONE DEL TRIBUTO PER PASSI CARRABILI

ART. 46 – NORME FINALI

ART. 47 – NORME TRANSITORIE

TITOLO I LE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 1

Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del DLVO 15.11.1993 n. 507, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Capraia e Limite si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le seguenti espressioni: "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che permanente sarà, soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

ARTICOLO 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

ARTICOLO 3

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa.

A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.Lvo 507/93 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette a pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura e specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettati sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.

ARTICOLO 4

Passi carrabili ed accessi ai fondi

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio intesa a permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44 comma 8° del D.Lvo 507/93, evitare la sosta da parte di terzi nell'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mt 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

ARTICOLO 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa.

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.Lvo 507/93, sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti a negozi di vendita o all'interno di mercati;

- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- e) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- f) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- g) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

ARTICOLO 6

Concessione- Autorizzazione di occupazione.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione od autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato. Essa non è necessaria per le occupazioni temporanee inferiori a cinque giorni.

Nel permesso rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D.Lvo 285/92, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ARTICOLO 7

Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere.

Per ottenere l'autorizzazione di occupazioni temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo dai negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale, sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8

Modalità per la richiesta di occupazione

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici, soggetta al presente Regolamento, deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi all'ufficio Polizia Municipale per le occupazioni temporanee od all'Ufficio Tecnico per le occupazioni permanenti e per le occupazioni di sottosuolo e dovrà ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti di occupazione occasionale di durata inferiore a cinque giorni. Il modulo di domanda ed ogni eventuale sua modificazione sarà approvato dalla G.M.

Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e/o del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita IVA, la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento, l'ammontare della tassa corrispondente.

La richiesta deve essere presentata almeno entro 30 giorni antecedenti l'inizio previsto per le occupazioni permanenti ed almeno entro 15 giorni antecedenti l'inizio previsto per quelle temporanee.

Si prescinde dal termine di 15 giorni per le occupazioni occasionali, di cui al successivo art. 16, per le quali sarà sufficiente una comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale, e per quelle temporanee inferiori a cinque giorni di cui al precedente art. 6 per le quali dovrà comunque essere fatta domanda.

All'atto della presentazione il responsabile dell'ufficio interessato comunicherà il nominativo del responsabile del provvedimento.

La domanda dovrà essere corredata da planimetria in scala 1:500 sottoscritta dal richiedente ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare e altre ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 9 Procedimento

Il responsabile del procedimento, trasmette periodicamente ogni tre giorni agli uffici preposti per l'esame e l'espressione del relativo parere, copia delle domande pervenute per l'occupazione del suolo e del soprasuolo e sottosuolo stradale.

Entro i successivi cinque giorni gli uffici preposti devono rimettere all'ufficio responsabile del procedimento i richiesti pareri ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione o di concessione alla occupazione. I previsti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.

Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero del diniego motivato entro i successivi giorni dieci.

Copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'occupazione dovrà essere trasmesso all'ufficio Tributi del Comune.

ARTICOLO 10 Occupazioni

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare la istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio urbanistica del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che, le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

ARTICOLO 11 Mostre merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 20.

ARTICOLO 12 Girovaghi.

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

ARTICOLO 13 Lavori edili

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ARTICOLO 14 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione o autorizzazione comunale.

Il responsabile del procedimento detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, ecc.

Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternativa, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt 6; il metallo dei fili, tenuto

conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiori a 1/10 del carico di rottura.

L'amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

ARTICOLO 15

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ARTICOLO 16

Occupazioni con ponti, scale etc.

Le occupazioni con ponti, steccato, pali di sostegno, scale aeree, etc, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata per le quali dovrà comunque essere data comunicazione all'Ufficio P.M.

ARTICOLO 17

Occupazione con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

ARTICOLO 18

Affissioni

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ARTICOLO 19

Delimitazione delle occupazioni

Il comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

ARTICOLO 20

Obblighi del concessionario

Le concessioni per occupazioni permanenti e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

ARTICOLO 21

Revoca delle autorizzazioni

Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Egualemente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 – 10 – 12 della legge n. 47/1985, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ARTICOLO 22 **Effetti della revoca**

Il provvedimento di revoca, ove non costituisce revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.

ARTICOLO 23 **Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.**

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuandone la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ARTICOLO 24 **Decadenza della concessione**

Sono cause di decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto d'occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione temporanea;
- e) la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di giorni dieci dalla sua scadenza.
- f) La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
- g) Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

ARTICOLO 25 **Rimozione delle opere**

In caso di revoca o di decadenza della concessione per la occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà procedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere.

Ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di giorni 10. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto, senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Rimane comunque l'obbligo della rimozione immediata delle opere alla scadenza della concessione o autorizzazione.

TITOLO II DISCIPLINA FISCALE

ARTICOLO 26 Presentazione della dichiarazione

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il titolare della stessa ovvero il richiedente ove questa non si renda necessaria per le occupazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovrà presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lvo 507/93 utilizzando il modulo messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il modulo da approvarsi con atto della G.M. così come le sue eventuali variazioni, deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione.

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'Ufficio comunale per la indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni, il loro titolo e l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Capraia e Limite e l'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla denuncia di cui sopra.

ARTICOLO 27 Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma 3° del D.Lvo 507/93 il territorio comunale è suddiviso in due categorie:

- 1^ categoria: centri urbani di Limite sull'Arno, Capraia Fiorentina, Castra e Camaioni;
 - 2^ categoria: aree periferiche di Limite sull'Arno, Capraia Fiorentina, Castra e Camaioni;
- ripartite come risulta dalla planimetria allegata alla deliberazione della G.M. n. 110 del 1^ Marzo 1994, esecutiva.

La classificazione viene deliberata dalla G.M. previo parere della Commissione Edilizia.

La tariffa comunale fra i limiti di minimo e di massimo viene distribuita fra le due zone sopraindicate applicando la tariffa base stabilita per la prima categoria e graduandola in diminuzione per la seconda categoria fino a un massimo del 30% della prima.

L'imposta viene stabilita dal C.C. in sede di disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 142/90. Le variazioni competono invece alla G.M.

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti dell'art. 42/6 del D.Lvo 15.11.1993 n. 507.

ARTICOLO 28 Tempi di occupazione

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D.Lvo 507/93 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq ai sensi dell'art. 45 comma 2° lett. a) D.Lvo 507/93, ovvero per fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste nell'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di autorizzazione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della autorizzazione.

ARTICOLO 29 Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento.

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42 commi 4, 5 del D.Lvo 507/93 agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse,

quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

A) Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

B) Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo.

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

C) Condotture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, gli utenti sono tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune qualora, nonostante diffida amministrativa, non vi provvedano.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2° del D.Lvo 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo " una tantum " nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo articolo 47 comma 4° del citato D.Lvo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi si due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

D) Occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Le superfici per tali occupazioni sono computate in ragione del:

- 50% fino a mq. 100;
- 25% per la parte eccedente i mq 100 fino ai mq. 1000;
- 10% per la parte eccedente i mq 1000.

Per tutte le occupazioni sia permanenti che temporanee la parte di superfici tassabili oltre i 1000 mq. È computata al 10%.

ARTICOLO 30

Criteria per la determinazione della tariffa

A mente dell'art. 40 del D.Lvo 507/93 la G.M. determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31 ottobre per l'anno successivo.

Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo, in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre entrate comunali, dare giustificazione e dare dimostrazione della opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

ARTICOLO 31

Riduzioni e maggiorazioni

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegata tabella sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 44 comma 1° lett. c) D.Lvo 507/93);
- b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo (art. 44 comma 2° D.Lvo 507/93);
- c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili (art. 44 comma 3° D.Lvo 507/93);
- d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art. 44 comma 9 D.Lvo 507/93);
- e) al 40% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburante (art. 44 comma 10° D.Lvo 507/93);
- f) al 30% per i passi a raso, richiesti dall'utente (art. 44 comma 8 D.Lvo 507/93).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) al 20% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni (art. 45 comma 1° D.Lvo 507/93);

- b) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 45 comma 2 lett. c) D.Lvo 507/93);
- c) al 30% per le occupazioni con tende e simili (art. 45 comma 3° D.Lvo 507/93);
- d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (art. 45 comma 5° D.Lvo 507/93);
- e) al 80% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 5° D.Lvo 507/93);
- f) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 45 comma 5 D.Lvo 507/93);
- g) al 70% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune (art. 45 comma 6° D.Lvo 507/93);
- h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico – culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 45 comma 7° D.Lvo 507/93);
- i) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente da riscuotersi mediante convenzione (art. 45 comma 8° D.Lvo 507/93 ed art. 37 del Regolamento);
- l) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45 comma 6/bis);

ARTICOLO 32

Aumenti

Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'allegata tabella sono aumentate:

- a) del 50% per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 4° D.Lvo 507/93);
- b) del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno (art. 42 comma 2° D.Lvo 507/93);

ARTICOLO 33

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lvo 507/93. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni cinque;
- 2) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni tre;
- 3) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- 4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 5) occupazioni con ponti, steccati, scale. Pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
- 6) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:

- a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.
In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;
- b) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi assegnati;
- d) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fori o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- e) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap.
- f) Le rampe, gli scivoli posti agli accessi degli esercizi commerciali, case o uffici e comunque in tutti i casi di manufatti che consentano l'accesso a persone con ridotta funzionalità di deambulazione o che utilizzino sedie a rotelle per i loro spostamenti; i citati manufatti devono essere concepiti con il minor ingombro possibile dell'area pubblica o di uso pubblico e devono altresì essere in regola con le normative tecniche,

di sicurezza e con le previste autorizzazioni preventive da rilasciarsi da parte del competente Ufficio Tecnico;

ARTICOLO 34

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in C/C postale intestato al Comune, da corrispondere a qualsiasi ufficio Postale ovvero a mezzo dei servizi bancari anche mediante utilizzo della delega Mod. F24, in presenza di accordi o convenzioni.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'Ufficio Comunale preventivamente vidimati e presi in carico. Unitamente a tale tassa si dovrà così esigere anche la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in conformità all'apposito regolamento.

ARTICOLO 35

Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti.

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 64 deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione e per gli anni successivi è assolta mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune, da corrispondere a qualsiasi ufficio postale ovvero a mezzo dei servizi bancari anche mediante l'utilizzo della delega mod. F24, in presenza di accordi o convenzioni. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 26.

Il versamento della tassa comprensivo di eventuali aumenti tariffari dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno così come il pagamento della prima rata per le imposizioni permanenti e temporanee che si avvalgono del pagamento rateale in base all'entità del tributo risultante.

ARTICOLO 35BIS ***Importi minimi***

I versamenti non devono essere eseguiti quando la tassa risulta inferiore a Euro 3. ; lo stesso limite viene applicato anche nel caso di rimborsi e compensazioni

ARTICOLO 36

Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

ART. 37

Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, si procederà in via coattiva ai sensi dell'art. 1 comma 163 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007). Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità. Qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva e ciò comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

ARTICOLO 38

Rimborso – modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro **cinque** anni dal pagamento, oppure dal momento in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di pagamento.

L'ufficio tributi, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta. Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi previsti nella stessa misura per le imposte erariali con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 38 bis Compensazioni

Il contribuente può richiedere al Comune, con specifica istanza, la compensazione della maggiore Tassa erroneamente versata con quella dovuta per l'anno o per gli anni successivi.

La richiesta, oltre alle fotocopie allegare dei bollettini di versamento, deve contenere tutte quelle informazioni necessarie all'ufficio al fine di riscontrare il diritto alla compensazione e dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi Tosap entro i termini previsti per i rimborsi.

Non si intendono valide compensazioni eseguite su iniziativa del contribuente senza la presentazione della dovuta istanza.

TITOLO III MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 39 Principi generali

In conformità all'art. 52 del D.Lvo 15.11.1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta
- b) in concessione a privati;
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma III lett. c) legge 142/90.

Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta, la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procede mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D.Lvo 507/93.

ARTICOLO 40 Deliberazione di affidamento della gestione in concessione.

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale, scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 39 del presente regolamento, di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'articolo 56 della legge 142/90, il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente - la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

ARTICOLO 41 Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con la facoltà di richiedere notizie a documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi rimettendo apposita relazione alla giunta municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune;

- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali;

ARTICOLO 42

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 507/93 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

TITOLO IV

NORME FINALI E DI SANZIONE

ARTICOLO 43

Sanzioni amministrative pecuniarie

Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art. 53 del D.Lvo 507/93, vengono stabilite le seguenti:

- per le violazioni dell'art. 5 comma 1°, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000;
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 25.000 e massima di L. 500.000.

ARTICOLO 44

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprie ordinanze per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ARTICOLO 45

Affrancazione del tributo per passi carrabili

È diritto del contribuente, previa espressa richiesta in qualsiasi momento, procedere all'affrancazione del tributo dovuto sui passi carrabili, mediante la corresponsione di una somma pari a 20 annualità della corrispondente tassa dovuta. Tale disposizione ha carattere oggettivo e ciò significa che non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce. L'esercizio di tale diritto nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ARTICOLO 46

Norme finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. È abrogato il regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale il 29 maggio 1963 con atto n. 9.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni in materia contrarie comunque non conformi a quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 47

Norme transitorie

Per l'anno 1994 è consentito ai contribuenti operare il conguaglio della tassa risultante dall'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dall'1.1.1994 e di quelle iscritte a ruolo per detto anno sulla base delle tariffe 1993, mediante l'utilizzo di bollettini di C7C postale diversi da quelli che il Ministero andrà a stabilire al fine del rispetto dei termini previsti dall'art. 56 comma 3° per il conguaglio e di quelli indicati nel comma 1° del medesimo art. 56 del D.Lvo 507/93.

In sede di prima applicazione del presente regolamento per la classificazione di cui all'art. 27 dello stesso ci si avvale di quella già deliberata dalla G.M. con atto n. 110 del 1/3/1994, esecutivo, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 285/1992.



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) **(D.Lvo 507/93)**

COMUNE DI CLASSE V

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE PER ANNO SOLARE** **A MQ. €. 17,56**
(ART. 44 COMMA 1° LETT. A) D.Lvo 507/93)
- 2) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE – PER ANNO SOLARE** **A MQ. € 8,78**
(art. 44 comma 1° lett. C) D.Lvo 507/93)

La Giunta Municipale con apposita deliberazione ha classificato le strade, piazze e aree pubbliche in due categorie (art. 42 comma 3 D.Lvo 507/93). La misura sopradeterminata è applicabile alla 1^ categoria; la seconda è graduata al 40% della prima.

GRADUAZIONE DELLE SUDETTE MISURE DI TARIFFA IN BASE ALLE CATEGORIE STABILITE E PER GLI SCOPI CUI E' RICHIESTA L'OCCUPAZIONE.

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44 D.Lvo 507/93)	C A T E G O R I A	
	1[^]	2[^]
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE CON CHIOSCHI, CASOTTI, CABINE, BARACCHE ADIBITE AL COMMERCIO DI GENERI VARI, BILANCE, EDICOLE DI GIORNALI, PLATEE IN MURATURA, CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI STABILMENTE INFISSI AL SUOLO; OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE APPPOSITAMENTE DESTINATE SULLA BASE DEI SINGOLI POSTI ASSEGNATI. ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, DI DURATA NON INFERIORE ALL'ANNO, NON		

PARTICOLARMENTE RICHIAMATE ALTROVE. (COMMA 1° LETT. A)) TASSA ANNUA A MQ	€. 17,56	€. 7,02
B) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE (COMMI 1 LETT. C)) TASSA ANNUA A MQ	€. 8,78	€. 3,51
C) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (TARIFFA DI A) RIDOTT AL 30% - COMMA 2°) TASSA ANNUA A MQ	€. 5,27	€. 2,11
D) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE, ALLO SCOPO DI ACCEDERE CON VEICOLI AI FONDI (TARIFFA DI A) RIDOTTA AL 50% - COMMA 3°) TASSA ANNUA A MQ	€. 8,78	€. 3,51
E) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O ACCESSI A FILO STRADA (PASSI A RASO), ESPRESSAMENTE RICHIESTI DAI PROPRIETARI PREVIO RILASCIO DEL PREVISTO CARTELLO (TARIFFA DI A) RIDOTTA AL 30% - COMMA 8) TASSA ANNUA A MQ	€. 5,27	€. 2,11
F) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI REALIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE SULLA BASE DI ELEMENTI OGGETTIVI RISULTANO NON UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE (TARIFFA DI A) RIDOTTA AL 10% COMMA 9) TASSA ANNUA A MQ	€. 1,76	€. 0,70
G) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI PER ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (TARIFFA DI A) RIDOTTA AL 40% COMMA 10) TASSA ANNUA A MQ	€. 7,02	€. 2,81

NOTE:

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata in riferimento ad una superficie non superiore a 9 mq. L'eventuale eccedenza è computata in ragione del 10%.

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, vale la tariffa base per i singoli posti assegnati.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) OCCUPAZIONI DI SUOLO COMUNALE SECONDO LE SEGUENTI FASCE ORARIE E RELATIVA MISURA DI TARIFFA CHE SI DETERMINANO:

A) 1^ FASCIA ORARIA DALLE ORE 6 ALLE ORE 14.00 PER COMPLESSIVE 8 ORE TARIFFA A MQ PER DETTA 1^ FASCIA ORARIA	€. 0,52
B) 2^ FASCIA ORARIA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00 PER COMPLESSIVE 10 ORE TARIFFA A MQ PER DETTA 2^ FASCIA ORARIA	€. 0,39
C) 3^ FASCIA ORARIA DALLE ORE 0 ALLE ORE 6 PER COMPLESSIVE 6 ORE TARIFFA A MQ PER DETTA 3^ FASCIA ORARIA	€. 0,13
TARIFFA GIORNALIERA COMPLESSIVA A MQ.	€. 1,03

2) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (ART. 45 COMMA 2 LETT. C) SECONDO LE FASCE ORARIE SOPRA DETERMINATE E MISURE DI TARIFFA CHE SI DETERMINANO:

A) 1^ FASCIA ORARIA DALLE ORE 6 ALLE ORE 14.00 PER COMPLESSIVE 8 ORE TARIFFA A MQ PER DETTA 1^ FASCIA ORARIA	€. 0,26
B) 2^ FASCIA ORARIA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00 PER COMPLESSIVE 10 ORE TARIFFA A MQ PER DETTA 2^ FASCIA ORARIA	€. 0,20
C) 3^ FASCIA ORARIA DALLE ORE 0 ALLE ORE 6 PER COMPLESSIVE 6 ORE TARIFFA A MQ PER DETTA 3^ FASCIA ORARIA	€. 0,06
TARIFFA GIORNALIERA COMPLESSIVA A MQ	€. 0,52

GRADUAZIONE DELLE SUDETTE MISURE DI TARIFFA IN BASE ALLE CATEGORIE STABILITE E PER GLI SCOPI DI CUI E' RICHIESTA L'OCCUPAZIONE E DELLE FASCE ORARIE SOPRA RIPORTATE.

Per le occupazioni temporanee del suolo comunale la tassa è commisurata alla superficie e graduata nell'ambito delle categorie determinate, in rapporto alla occupazione ed in relazione alle fasce orarie sopra riportate.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45 D.Lvo 507/93)	C A T E G O R I A	
	1^	2^
1) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO COMUNALE INFERIORE A QUINDICI GIORNI (ART. 45 COMMA 2)		
A) 1^ FASCIA ORARIA - TARIFFA A MQ	€. 0,52	€. 0,21
B) 2^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,39	€. 0,16
C) 3^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,13	€. 0,05
TARIFFA GIORNALIERA RISULTANTE A MQ	€. 1,04	€. 0,42

2) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PER PERIODI INFERIORI A QUINDICI GIORNI (ART. 45 COMMA 2 LETT. C)		
A) 1^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,26	€. 0,10
B) 2^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,20	€. 0,08
C) 3^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,06	€. 0,03
TARIFFA GIORNALIERA RISULTANTE A MQ	€. 0,52	€. 0,21

3) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO COMUNALE PER PERIODI NON INFERIORI A QUINDICI GIORNI (ART. 45 COMMA 1 TARIFFA RIDOTTA DEL 20%)		
A) 1^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,41	€. 0,17
B) 2^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,31	€. 0,12
C) 3^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,10	€. 0,04
TARIFFA GIORNALIERA RISULTANTE A MQ	€. 0,82	€. 0,33
4) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PER PERIODI NON INFERIORI A QUINDICI GIORNI (ART. 45 COMMA 1 TARIFFA RIDOTTA DEL 20%)		
A) 1^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,21	€. 0,08
B) 2^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,16	€. 0,06
C) 3^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,05	€. 0,02
TARIFFA GIORNALIERA RISULTANTE A MQ	€. 0,42	€. 0,16
5) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO COMUNALE CON TENDE (ART. 45 COMMA 3 TARIFFA RIDOTTA AL 30%)		
A) 1^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,16	€. 0,06
B) 2^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,20	€. 0,05
C) 3^ FASCIA ORARIA – TARIFFA A MQ	€. 0,04	€. 0,02
TARIFFA GIORNALIERA RISULTANTE A MQ	€. 0,30	€. 0,13

NOTE:

- 1) Per le suddette occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe risultanti **sono aumentate del 50%** (art. 45 comma 4).
- 2) Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, le tariffe risultanti **sono ridotte al 50%**. Sono **ridotte** rispettivamente

dell'80% e del 50% le occupazioni con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lvo 507/92 (Art. 45 comma 5).

- 3) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree pubbliche a ciò destinate, sono soggette alla tariffa **ridotta del 30%** (art. 45 comma 6).
- 4) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le misure di tariffa corrispondenti **sono ridotte al 50%** (art. 45 comma 6/bis).
- 5) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è **ridotta dell'80%** (art. 45 comma 7).
- 6) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa **ridotta del 50%** (art. 45 comma 8).

OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE E SOPRASSUOLO

1) OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE FINO AD UN MASSIMO DI 5 KM (COMMA 3)

TASSA ANNUALE DOVUTA €. 51,65

**MAGGIORAZIONE PER OGNI KM O FRAZIONE SUPERIORE A 5 KM
- ANNUALMENTE** €. 10,33

GRADUAZIONE DELLE SUDETTE MISURE DI TARIFFA IN BASE ALLE DUE CATEGORIE DETERMINATE E PER GLI SCOPI DI CUI E' RICHIESTA L'OCCUPAZIONE.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47 D.Lvo 507/93)	C A T E G O R I A	
	1 [^]	2 [^]
OCCUPAZIONI PERMANENTI		
A) OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE PER SCOPI E MODALITA' DI CUI AL N. 1 SOPRARIPORTATO FINO A 5 KM		
TASSA ANNUA FINO A 5 KM	€. 51,65	€. 20,66
MAGGIORAZIONE PER OGNI KM O FRAZIONE SUPERIORE A 5 KM – MISURA ANNUA	€. 10,33	€. 4,13

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47 D.Lvo 507/93)	C A T E G O R I A	
	1 [^]	2 [^]
OCCUPAZIONI TEMPORANEE		
Per le suddette occupazioni aventi carattere temporaneo, in deroga all'art. 45 del D.Lvo 507/93, la tassa è determinata in misura forfetaria come segue		
A) OCCUPAZIONI FINO A 1 KM LINEARE DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI		
TASSA FORFETARIA	€. 5,17	€. 2,07
B) OCCUPAZIONI SUPERIORI A 1 KM LINEARE DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI (MAGGIORAZIONE 50% LETT. A)		
TASSA FORFETARIA	€. 7,75	€. 3,10
C) OCCUPAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER GLI STESSI SCOPI DI CUI AI PUNTI A) E B) (AUMENTO DEL 30%)		
TASSA FORFETARIA PER A)	€. 6,71	€. 2,69
TASSA FORFETARIA PER B)	€. 10,07	€. 4,03
D) OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI FINO A CENTOTTANTA GIORNI PER GLI STESSI SCOPI E MODALITA' DI CUI AI PUNTI A) E B) (AUMENTO DEL 50%)		
TASSA FORFETARIA PER A)	€. 7,75	€. 3,10
TASSA FORFETARIA PER B)	€. 11,62	€. 4,65
E) OCCUPAZIONI DI DURATA SUPERIORE A CENTOTTANTA GIORNI PER GLI STESSI SCOPI E MODALITA' DI CUI AI PUNTI A) E B) (AUMENTO 100%)		
TASSA FORFETARIA PER A)	€. 10,33	€. 4,13
TASSA FORFETARIA PER B)	€. 15,49	€. 6,20

OCCUPAZIONI DI SUOLO COMUNALE PER ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, SERBATOI SOTTERRANEI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

- 1) OCCUPAZIONE DI SUOLO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E SOTTOSUOLO COMUNALE CON SERBATOI SOTTERRANEI. LA TASSA ANNUALE E' GRADUATA IN BASE ALLE LOCALITA' OVE SONO UBICATI GLI IMPIANTI, CON SERBATOI FINO A 3.000 LITRI DI CAPACITA' (ART. 48 COMMA 3)

A) TASSA ANNUA PER UBICAZIONE CENTRO ABITATO	€. 30,99
B) TASSA ANNUA PER UBICAZIONE ZONA LIMITROFA	€. 25,82
C) TASSA ANNUA PER UBICAZIONE ZONE PERIFERICHE	€. 15,49
D) TASSA ANNUA PER UBICAZIONE FRAZIONI	€. 5,16

2) OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOPRASSUOLO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE TABACCHI. LA TASSA ANNUALE E' GRADUATA IN BASE ALLE LOCALITA' OVE SONO UBICATE TALI DISTRIBUTORI (ART. 48 COMMA 7).

A) TASSA ANNUA PER UBICAZIONE CENTRO ABITATO	€. 10,33
B) TASSA ANNUA PER UBICAZIONE ZONA LIMITROFA	€. 7,75
C) TASSA ANNUA PER UBICAZIONE FRAZIONE, ECC	€. 5,16

NOTE AL PUNTO 1:

- 1) In presenza di serbatoi superiori a 3.000 litri la tariffa stabilita deve essere aumentata in quanto per ogni mille litri o frazione (art. 48 comma 3°);
- 2) Per impianti muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati fra loro, la tassa nella misura stabilita viene applicata al serbatoio di minore capacità e maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione degli altri serbatoi (art. 45 comma 4);
- 3) Per distributori muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi (art. 45 comma 5°);
- 4) La misura della tassa stabilita è dovuta per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco di superficie non superiore a 4 mq. Gli ulteriori spazi ed aree occupati sono soggetti alla tassa occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 44 del D.Lvo 507/93.

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI, ECC, DA PARTE DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.

LE OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI, ECC DA PARTE DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI SONO SOGGETTE A TASSA NELLA **MISURA FORFETARIA DI €. 0,77** PER CIASCUNA UTENZA PREVISTA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI RIVALUTATA DELL'INDICE ISTAT.